



Ordine degli Avvocati di Lanciano



Camera Penale di Lanciano



Procura della Repubblica di Lanciano

N. 56 / 2020 Prot. I

Oggetto: Protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Lanciano, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano e la Camera Penale di Lanciano, per l'attuazione di un sistema di gestione della richiesta e della fruizione dei contenuti digitali e multimediali dei fascicoli processuali.

Premesso

che il TIAP - Document@ è il sistema fornito dal Ministero della Giustizia per la gestione degli atti digitalizzati del procedimento penale, con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi del procedimento (GIP, GUP, Tribunale del Riesame) con atti, documenti e supporti multimediali, il cui obiettivo finale è quello di pervenire alla digitalizzazione del fascicolo attraverso la scansione, la classificazione, la codifica e l'indicizzazione degli atti con possibilità di eseguire la ricerca, la consultazione e la stampa dei documenti dell'intero fascicolo o parte di esso;

che l'Archivio Riservato Multimediale, d'ora in avanti indicato con l'acronimo ARM, è il sistema informatico fornito dal Ministero della Giustizia per la gestione e la consultazione dei contenuti multimediali delle intercettazioni;

che la Procura della Repubblica ha provveduto ad installare presso la "Sala di Consultazione Atti Penali" (d'ora in avanti indicato con l'acronimo SCAP, allestita al 1° piano del palazzo di giustizia di Lanciano - area sezione di polizia giudiziaria dell'Ufficio) i terminali da utilizzare per l'accesso:

- agli atti digitalizzati del procedimento penale, con il sistema TIAP - Avvocati;
- agli atti digitalizzati del fascicolo delle intercettazioni, con il sistema TIAP - Altri;
- ai contenuti multimediali delle intercettazioni inerenti procedimenti penali iscritti successivamente al 1.9.2020, con il sistema di gestione dell'Archivio Riservato Multimediale;

che il Procuratore della Repubblica, con ordine di servizio n. 26/2020 Prot. int. in data 2.9.2020, ha disposto la digitalizzazione degli atti dei procedimenti penali nel sistema Tiap-Docum@ per i procedimenti nella fase di cui all'art. 415 bis cpp e che nulla osta ad estendere tale prassi anche alle fasi processuali successive: dibattimento, misure cautelari, avviso di deposito di cui all'art. 408 cpp, nonché procedimenti archiviati o di competenza del Giudice di Pace di cui è richiesta copia;

che la Procura della Repubblica di Lanciano ha implementato nel sito web www.procura.lanciano.ch.gov.it (sezione Servizi) procedure a supporto degli utenti che hanno la necessità di richiedere la copia degli atti dei procedimenti penali con cui è possibile:

- a) conoscere le modalità di accesso agli atti del fascicolo processuale digitalizzato, del rilascio e del pagamento dei diritti di copia previsti;

- b) *ottenere la richiesta precompilata per la fruizione del servizio da inviare a mezzo PEC;*
- c) *prenotare da remoto l'accesso fisico al locale SCAP (ubicato al 1° piano della Procura della Repubblica di Lanciano, area sezione di polizia giudiziaria) ove è possibile accedere ai sistemi TIAP (Tiap Avvocati e Tiap Altri-fascicolo intercettazioni), per la consultazione degli atti digitalizzati del procedimento penale ed al sistema Archivio Riservato Multimediale, per la consultazione dei contenuti multimediali delle intercettazioni;*

che con la nota m_dg.DOG07.31/08/2020.27522.U la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ha predisposto un progetto di digitalizzazione degli atti dei procedimenti penali con il sistema TIAP dedicando una risorsa extra organico esclusivamente per l'esecuzione della scansione degli atti, così consentendo l'accesso agli atti del procedimento penale in formato digitalizzato ed il relativo rilascio di copie in formato elettronico, risolvendo il problema dell'impossibilità di predisporre le copie degli atti in formato cartaceo stante la vacanza nell'organico del personale ausiliario previsto;

che con nota n. 822.U / 2020 prot. in data 25.11.2020 diretta agli Ordini Forensi della Regione Abruzzo, la Procura della Repubblica di Lanciano ha reso noto i canali di comunicazione e le modalità da utilizzare per il deposito degli atti e/o per l'invio di richieste ed istanze e che, in deroga alla stessa, si riserva la possibilità di indicare specifica pec da utilizzare per l'invio delle richieste di accesso agli atti del procedimento penale;

SI CONVIENE

Art. 1

Procedimenti penali interessati dalla digitalizzazione e modalità di accesso agli atti

L'accesso agli atti dei procedimenti penali per la consultazione e/o per il rilascio di copia avviene utilizzando il fascicolo digitalizzato nel il sistema TIAP Document@ fornito dal Ministero della Giustizia.

In fase di prima implementazione sono oggetto di digitalizzazione gli atti penali relativi a:

- a) Rilascio di copie richiesto da chi vi ha interesse (art. 116 cpp);
- b) procedimenti in fase di cui all'art. 415/bis cpp;
- c) procedimenti in fase di cui all'art. 408 cpp;
- d) procedimenti di competenza del Giudice di Pace archiviati e/o in fase di giudizio (limitatamente ai fascicoli interessati da richiesta di consultazione e/o copia degli atti);
- e) procedimenti archiviati (limitatamente ai fascicoli interessati da richiesta di consultazione e/o copia degli atti);
- f) procedimenti interessati da misure cautelari, per quanto di competenza dell'Ufficio

requirente.

Art. 2

Iter della richiesta di accesso e/o delle copie degli atti dei procedimenti penali

L'accesso agli atti del fascicolo processuale per la consultazione o per l'eventuale rilascio di copia si attiva mediante richiesta formulata dall'avente diritto. La richiesta è precompilata con i dati forniti dal richiedente ed inseriti nel form del sito web della Procura della Repubblica di Lanciano ed inviata a mezzo PEC.

Per tale fine il richiedente (*che sia Avvocato, libero professionista, persona giuridica o persona fisica*) può utilizzare una PEC di cui abbia la titolarità e l'accesso. La Procura della Repubblica utilizzerà la PEC che sarà indicata nel modulo di richiesta precompilato.

La richiesta è compilata utilizzando le procedure del sito internet della Procura della Repubblica di Lanciano (www.procura.lanciano.ch.gov.it – *Sezione Servizi – Sportello Telematico - Accedi*) con le modalità indicate in detto sito e negli avvisi di deposito degli atti notificati alle parti processuali.

In particolare il richiedente legittimato provvede:

- 1) ad inserire in apposito form del citato sito internet i dati necessari alla richiesta di accesso agli atti del fascicolo del procedimento penale (sia per la consultazione che per la richiesta di copia) al fine di ricevere il file pdf del “*modulo di richiesta precompilato*” nella propria PEC;
- 2) a stampare il modulo di richiesta precompilato ricevuto nella propria PEC ed a sottoscriverlo con firma digitale formato PADES o CADES (p7m) ovvero allegando il documento di identità in corso di validità indicato nella richiesta precompilata;
- 3) ad inviare la richiesta confezionata con le modalità sopra indicate dalla propria PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Procura della Repubblica indicato nel modulo precompilato della richiesta (*le richieste inviate tramite il Portale del Deposito degli atti Penali ovvero a una PEC diversa da quella indicata nel modulo precompilato non saranno prese in considerazione e saranno rifiutate con le funzioni previste dal sistema*), avendo cura di indicare nell'oggetto della PEC il codice identificativo della richiesta (*in pratica è sufficiente mantenere lo stesso oggetto della PEC ricevuta dalla Procura*);
- 4) ad allegare alla richiesta predisposta come sopra: a) il documento di identità in corso di validità del richiedente e dell'eventuale delegato (obbligatorio ove la richiesta non sia firmata digitalmente); b) copia dell'atto di nomina del difensore di fiducia trasmesso per il deposito con il Portale Deposito degli atti Penali (PDP); c) copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato (obbligatorio ove ricorra il caso); d) la documentazione comprovante che il soggetto sia legittimato ad accedere agli atti del fascicolo perché “vi ha interesse” ai sensi dell'art. 116 cpp (*es. procura di una compagnia di assicurazione di autovettura utilizzata da una parte offesa al momento di un incidente, ecc.*) (obbligatorio ove ricorra il caso);
- 5) ove intenda procedere alla consultazione del fascicolo processuale, provvede inoltre a prenotare l'accesso fisico alla Sala di Consultazione Atti Penali (SCAP), utilizzando

la procedura attivabile dal link riportato nella pec di ricezione del modulo precompilato della richiesta ed acquisendo la ricevuta di prenotazione che dovrà essere esibita al personale della vigilanza al momento dell'ingresso al palazzo di giustizia;

6) ove intenda ottenere il rilascio di copia di tutte le pagine del fascicolo, trasmette a mezzo PEC la quietanza dei diritti di copia dovuti, versati con Mod. F23 o con il sistema PagoPA, compilati tenendo conto della quantità complessiva delle pagine del fascicolo indicata nella PEC con cui è trasmesso il modulo precompilato della richiesta, indicando le informazioni previste ed avendo cura di inserire nell'oggetto della PEC il codice identificativo attribuito alla richiesta;

7) a seguire in ogni caso le indicazioni procedurali indicate nella PEC di trasmissione del modulo precompilato della richiesta ove presenti.

Art. 3

Iter seguito dalla Procura della Repubblica alla ricezione della richiesta di accesso agli atti dei procedimenti penali

La Procura della Repubblica, ricevuta la richiesta compilata ed inviata con le modalità di cui al precedente art. 2, sub. 2), provvede:

- 1) a verificare l'identità del richiedente e se questi sia legittimato ad accedere agli atti del procedimento penale, controllando che la nomina del difensore di fiducia sia stata regolarmente depositata utilizzando il Portale Deposito atti Penali ed acquisita nel Sistema Informativo della Cognizione Penale (d'ora in avanti indicato con l'acronimo SICP) o, nel caso della richiesta presentata ai sensi dell'art. 116 cpp, che quanto dichiarato nella documentazione prodotta per dimostrare l'interesse di parte sia riconducibile alle informazioni presenti nel SICP o nel fascicolo degli atti del procedimento penale;
- 2) a comunicare eventualmente al richiedente che non vi sono le condizioni che legittimano l'accesso agli atti ove tale circostanza ricorra (ad es. nel caso in cui non risulti la nomina regolarmente depositata con le modalità indicate nella sopra richiamata nota n. 822.U / 2020 prot.);
- 3) ove con la richiesta sia stata trasmessa la quietanza del pagamento dei diritti dovuti per il rilascio di copia dell'intero fascicolo (quietanza sul Mod. F23 o ricevuta PagoPA), previa verifica del corretto pagamento, ad inviare i file contenenti la totalità delle pagine del fascicolo quantificate nella comunicazione inviata a mezzo PEC dalla Procura (in caso di pagamento avvenuto con il sistema PagoPA l'addetto della Procura provvederà alla cd. "bruciatura" del pagamento accedendo al sito internet: <https://pst.giustizia.it>);
- 4) ove sia stata richiesta una prenotazione per l'accesso fisico all'Ufficio, ad inviare alla PEC del richiedente la cd. "One Time Password" che consente l'accesso ai sistemi TIAP Avvocati, Tiap Altri e Archivio Riservato Multimediale, per la consultazione dei contenuti digitali e multimediali del procedimento penale e/o per la richiesta di copia di una parte di esso (la password sarà inviata prima dell'orario previsto per l'accesso fisico all'Ufficio).

Circa la legittimazione ad accedere ai contenuti del fascicolo del procedimento

penale (contenuto cartaceo, digitale o multimediale), è bene considerare che:

- a) la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cpp, dell'avviso ex art. 408 cpp, o dell'avviso di deposito previsto in una determinata fase processuale, determina l'insorgenza, per i difensori e le parti private interessate, della legittimazione a consultare nei modi e nei tempi previsti i contenuti del fascicolo formato dal Pubblico Ministero;
- b) la medesima legittimazione è riconosciuta ai delegati, ai praticanti ed ai sostituti processuali, previo invio di valida delega rilasciata dal difensore nominato in atti o dalla parte nel cui interesse si richiede la consultazione del fascicolo;
- c) il positivo riscontro dell'osservanza delle formalità sopraindicate consente al legittimato, previa identificazione, di ricevere le credenziali di accesso ai contenuti del fascicolo processuale.

Art. 4

Iter successivo all'accesso fisico all'Ufficio della Procura della Repubblica

Successivamente all'accesso fisico all'Ufficio su prenotazione, ove la sessione TIAP sia conclusa con la richiesta di copia di atti del fascicolo processuale:

- 1) il richiedente prende nota dell'importo dei diritti di copia comunicati a fine sessione dal sistema TIAP (sia a video che nella stampa della "richiesta copia TIAP", esegue il pagamento dei diritti dovuti (utilizzando il Mod.F23 ovvero il sistema PagoPA con le modalità sopra indicate) e ne invia la quietanza a mezzo PEC in risposta alla PEC con cui ha ricevuto il modello precompilato della richiesta, avendo cura di riportare nell'oggetto il codice identificativo della richiesta;
- 2) la Procura della Repubblica, ricevuta la quietanza del pagamento dei diritti di copia, previa verifica del corretto pagamento, provvede ad inviare alla PEC del richiedente i file con le copie delle pagine del fascicolo che sono state richieste.

Art. 5

Fruizione della Sala di Consultazione degli Atti Penali (SCAP) per la consultazione degli atti del fascicolo processuale digitalizzato e dei contenuti dell'Archivio Riservato Multimediale

L'accesso fisico al locale SCAP al fine di consultare gli atti del fascicolo digitalizzati nel sistema TIAP oppure i contenuti dell'ARM (intercettazioni) avviene esclusivamente su prenotazione con le modalità indicate nel precedente art. 2.

Il richiedente l'accesso nel locale SCAP, ottenuto il codice di prenotazione, lo esibirà agli addetti al servizio di vigilanza unitamente al proprio documento d'identità o tesserino del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Gli addetti al servizio di vigilanza, verificata l'identità del soggetto richiedente l'accesso, provvederanno a quanto occorre per favorire l'accesso fisico al locale SCAP dell'avente diritto.

Eseguito l'accesso fisico al locale SCAP il richiedente inserirà la password nel sistema ed accederà ai contenuti digitali e/o multimediali acquisiti nel procedimento penale.

L'inserimento della Password ricevuta dalla Procura (nel periodo in cui la stessa conserva la propria validità) determina l'apertura di una schermata di visualizzazione del fascicolo digitale o di accesso ai contenuti multimediali delle intercettazioni.

Durante la consultazione dei contenuti digitalizzati o multimediali del procedimento penale, potrà essere richiesta l'assistenza sul posto chiamando il numero 08724686201.

Nel sistema TIAP l'utente avrà modo di selezionare ed aggiungere in vaschetta gli atti o singole pagine del fascicolo, di cui intende richiedere copia. Alla fine della procedura il sistema produce (a video e/o a stampa) le informazioni riepilogative della richiesta di copia con l'indicazione dei diritti dovuti (considerare che per i fascicoli del Giudice di pace i diritti sono la metà di quelli dovuti per gli altri riti).

E' fatto assoluto divieto, durante la visualizzazione o l'ascolto dei contenuti del fascicolo processuale digitalizzato o dell'ARM (video e audio delle intercettazioni), di utilizzare mezzi di riproduzione propria (telefoni cellulari, penne ottiche, scanner portatili, registratori e simili) all'interno della sala di consultazione.

Tutti i soggetti che accedono alla Sala di Consultazione degli Atti Penali (SCAP), sono consapevoli che il locale è videosorvegliato con impianto installato su disposizione del Ministero della Giustizia e gestito dalla Procura della Repubblica.

Art. 6

Formato delle copie e corresponsione dei diritti di copia con marche

Stante la cronica carenza di organico, la Procura della Repubblica non è in grado di gestire in tempi brevi il rilascio delle copie in formato cartaceo, pertanto il rilascio delle copie avviene in formato elettronico mediante trasmissione di file PDF alla PEC del richiedente. I file di dimensioni eccessive saranno frazionati ed inviati con più PEC.

Considerata l'esiguità della spesa per ottenere le copie in formato elettronico senza certificazione di conformità (es. al momento fino a 50 e fino a 100 pagine, i diritti di copia ammontano rispettivamente a 7,75 Euro e a 15,50 Euro per il formato elettronico e a 11,63 Euro e a 23,25 Euro per il formato cartaceo, con un risparmio dei diritti per il formato elettronico di oltre il 30% rispetto al formato cartaceo) ed, altresì, che le copie in formato elettronico possono essere ottenute immediatamente senza pagare ulteriori diritti di urgenza, per i fascicoli sino a 50 / 100 pagine è fortemente raccomandata la richiesta di copia in formato elettronico dell'intero fascicolo, poiché in tal caso la Procura della Repubblica rilascerà le copie richieste in tempi brevissimi.

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello stato, le copie sono rilasciate immediatamente in formato elettronico.

A seguito di consultazione degli atti del procedimento penale presso la sala di Consultazione degli Atti Penali (SCAP), ove il richiedente intenda corrispondere i diritti di copia con marche fisiche (*diversamente da quanto stabilito al precedente art. 4*), provvederà ad inserire le marche per l'importo dovuto in busta chiusa indirizzata a: <<Procura della Repubblica di Lanciano>>, su cui apporrà la dicitura <<Marche per diritti di copia>> e

indicherà il <<codice identificativo attribuito alla richiesta (es. Richiesta id = XXXXXX)>> risultante dal modulo precompilato della richiesta ricevuto alla propria PEC. Consegnerà quindi la busta al personale addetto al servizio di vigilanza presso l'ingresso del Palazzo di giustizia.

L'addetto della Procura della Repubblica provvederà a fine giornata al ritiro delle buste con le marche, ad accertare la corretta corresponsione dei diritti di copia e ad inviare le copie in formato elettronico al richiedente, il quale è consapevole che in questo caso i tempi di rilascio saranno più lunghi e che la Procura della Repubblica e il servizio di vigilanza non assumeranno nessuna responsabilità circa il riscontro del contenuto della busta contenente le marche.

La Procura della Repubblica si riserva di comunicare a mezzo PEC al richiedente le modalità di consegna dei file PDF con le copie ove per esigenze di carattere tecnico non sia possibile procedere con le modalità standard.

Qualora i contenuti digitalizzati e/o multimediali del fascicolo del procedimento penale e relative non siano accessibili con i sistemi standard sopra menzionati, come nel caso del formato cartaceo, o come nel caso dei supporti informatici tipo CD/DVD o chiavette contenenti video, audio, fotografie, ecc., non essendo possibile la procedura standard, il richiedente, dopo aver inviato la richiesta precompilata, con messaggio di posta elettronica certificata da inviare in risposta alla PEC con cui ha ricevuto il modello precompilato della richiesta stessa, può richiedere di consultare l'originale e di ottenerne eventualmente copia. La Procura della Repubblica comunicherà le modalità da seguire per la consultazione e/o per il ritiro delle copie.

Le determinazioni assunte con il presente protocollo d'intesa saranno vigenti in via sperimentale a decorrere dalla data dal 13 gennaio 2021 e diverranno definitive entro il 28.04.2024. Durante il periodo di sperimentazione le parti si riservano di proporre modifiche ed integrazioni sulla base di quanto eventualmente emerso dalla pratica attuazione.

Le parti convenute si impegnano a darne massima diffusione.

Lanciano, 16 dicembre 2020

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano

Avv. Silvana Anna Vassalli

Il Presidente della Camera Penale di Lanciano

Avv. Luca Scarcaciottoli

Il Procuratore della Repubblica di Lanciano

Dr.ssa Mirvana Di serio